

Disegno di legge n. 350 del 28.09.06 (primo firmatario)

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con l'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 rubricato 'Indennità agli amministratori locali' sono sorte numerose perplessità circa l'esatta interpretazione da dare alla norma con particolare riguardo all'applicabilità del regime dell'indennità ai consiglieri circoscrizionali.

La norma in questione ha introdotto una parziale modifica dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che disciplinava in maniera organica il regime dei compensi agli amministratori locali, operando una distinzione precisa tra due diverse fattispecie, e cioè indennità di funzione e gettone di presenza. Il discrimine tra le due tipologie, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 2000, appare essere tracciato dall'esercizio o meno di funzioni amministrative, la mera partecipazione a consigli e commissioni generando semplicemente il diritto a percepire un gettone in virtù dell'effettiva presenza in tali consessi.

Tale differenza è stata azzerata dall'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2004, sopra richiamato. Infatti, al comma 1, la norma così recita: L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti'.

Nonostante la ratio della norma risieda unicamente nella necessità di realizzare un risparmio di spesa, di fatto si produce l'abrogazione implicita dell'istituto del gettone di presenza, ricondotto pienamente nell'alveo delle indennità di funzione con la conseguente applicabilità di tutte le norme relative. In particolare, ciò è vero per il dimezzamento dell'indennità previsto per i lavoratori dipendenti che non abbiano fatto richiesta di aspettativa.

Tale esito appare sproporzionato ed ingiustificato. Occorre, viceversa, ripristinare le condizioni di partenza e mantenere inalterata la differenziazione tra indennità e gettone di presenza. E' l'intento del presente disegno di legge, che, abrogando la disposizione contestata, ritiene fondamentale garantire la funzionalità dei consigli circoscrizionali, le cui sedute vanno spesso deserte ed incentivare la partecipazione degli eletti alla vita di organismi concepiti per realizzare la rappresentatività capillare di istanze provenienti dalla cittadinanza.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato. Resta confermato il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

2. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.